



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:

R. Gen. N. 709/2019

Dott. [redacted] Presidente

Dott. [redacted] Consigliere

Dott. [redacted] Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 709/2019 R.G. in sede di rinvio dalla Corte Suprema di Cassazione promossa con atto di citazione in riassunzione notificato in data 27 maggio 2019 e **posta in decisione all'udienza collegiale del 21/12/2022**

da

G [redacted] S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, con il patrocinio dell'avv.

[redacted] e dell'avv. [redacted]

ATTRICE IN RIASSUNZIONE

contro

CASSA [redacted] - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOC.

COOP. con il patrocinio dell'avv. [redacted]

APPELLATA

In punto: giudizio di rinvio; sentenza Tribunale di Brescia n. 3321/2009 depositata il 28 ottobre 2009; sentenza della Corte d'Appello di Brescia n.

OGGETTO:

Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura credito bancario) Codice 140041

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serie#: 49139028aed8409a1a61248a0f05647b
Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serie#: af706cb16035ed00b6c042d3beec3f3
Firmato Da: [redacted] Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serie#: 1ae2866acd932ef1



177/2015 pubblicata il 10 febbraio 2015; ordinanza della Corte Suprema della Cassazione n. 12016/2019 depositata il 07 maggio 2019.

CONCLUSIONI

Dell'attrice in riassunzione

“Ogni avversa istanza eccezione o deduzione reietta e in totale riforma della impugnata sentenza: 1)- ritenuta l'usurarietà degli interessi, delle utilità e dei vantaggi conseguiti dalla convenuta Cassa [REDACTED] in rapporto agli oneri gravanti sulla società G [REDACTED] s.r.l., in relazione alla operazione di concessione di mutuo fondiario intervenuta tra le parti il 6 febbraio 2003, dichiararsi: a)- non dovuto dalla G [REDACTED] s.r.l. alcun interesse relativamente al medesimo mutuo, disponendosi la restituzione delle somme a tale titolo pagate dalla appellante all'istituto appellato e delle quali la impugna sentenza ha dato atto, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dì degli effettuati pagamenti; b)- dichiararsi nullo in quanto avente causa illecita l'atto di costituzione di titoli in pegno a garanzia del predetto mutuo, condannandosi la Cassa [REDACTED] a restituire detti titoli (o il loro controvalore), nonché le rendite dagli stessi prodotti nella libera disponibilità della società attrice; d)- condannarsi la medesima Cassa [REDACTED], in persona del suo legale rappresentante, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla società G [REDACTED] s.r.l. e pari alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle somme dalla stessa corrisposte alla convenuta a titolo di interessi sul mutuo e sulla ulteriore somma di € 200.000,00 relativa ai titoli costituiti in pegno, nonché al risarcimento del



danno morale derivato dall'illecito ipotizzato in citazione (art. 644 c.p.) indicato in € 30.000,00, oltre a rivalutazione e interessi dal 6.2.03 al saldo.

2)- dichiararsi risolti per fatto e colpa della stessa Cassa [REDACTED] i tre contratti di investimenti in obbligazioni della medesima Cassa [REDACTED] intervenuti inter partes il 4.3.03, il 15.5.03 e il 17.7.03, e per l'effetto nullo l'atto di costituzione in pegno dei titoli compravenduti, condannandosi la stessa Cassa [REDACTED] alla restituzione e/o al risarcimento delle somme investite dall'attrice in detti titoli, oltre a rivalutazione e interessi legali dal dì dei singoli investimenti al saldo; 3)- con il favore di spese e competenze di tutti i gradi del giudizio. In istruttoria: ammettersi CTU contabile per verificare, in relazione a quanto esposto nel 2° motivo di appello in relazione al mutuo, e computando ai fini del calcolo dell'usura anche il maggior onere derivato dall'ampliamento della garanzia mediante l'acquisto, in utilizzo di parte della somma mutuata, di titoli da costituire in pegno a garanzia della restituzione del mutuo, della mora, dell'anatocismo determinato dalla applicazione della mora sull'interesse corrispettivo, dalla penale per l'anticipata estinzione, delle spese di istruttorie e dei costi assicurativi, gli importi dovuti in restituzione dalla banca”.

Della convenuta in riassunzione

“Nel merito: Respingersi in quanto infondati in fatto ed in diritto tutti i motivi di gravame proposti da G [REDACTED] Srl in liquidazione con conseguente conferma nelle parti de quibus dell'impugnata sentenza n.3321/09 del 26.10.2009 del Tribunale di Brescia, e, comunque, respingersi in quanto infondate in fatto ed in diritto tutte le domande proposte da G [REDACTED] Srl nei



confronti della Cassa [REDACTED]. Spese di lite del presente grado di giudizio interamente rifuse. In via istruttoria: - Ammettersi prova testimoniale e per interpello sulle seguenti circostanze: 1) Vero che il netto realizzo di cui all'atto di mutuo 6.2.03 nn.88946/20276 Not [REDACTED] è stato utilizzato da G [REDACTED] Srl, sino alla concorrenza di €.730.000,00, per estinguere una pregressa posizione debitoria della medesima Società nei confronti della Cassa [REDACTED]; 2) Vero che i documenti prodotti sub nn.20, 21 e 22 indicati come ordini n.45 02240004 3 del 4.3.2003, n.45 022400135 del 15.5.2003 e n.45 02240014 6 del 14.7.2003 sono stati sottoscritti dal sig.V [REDACTED] T [REDACTED] alla mia presenza; 3) Vero che prima ed al momento della sottoscrizione i documenti prodotti sub nn.20, 21 e 22 indicati come ordini n.45 02240004 3 del 4.3.2003, n.45 02240013 5 del 15.5.2003 e n.45 02240014 6 del 14.7.2003 ho acquisito dal sig.V [REDACTED] T [REDACTED] notizie sulla situazione finanziaria, sugli obiettivi di investimento, sulla propensione al rischio dell' investitore. 4) Vero che prima ed al momento della sottoscrizione i documenti prodotti sub nn.20, 21 e 22 indicati come ordini n.45 02240004 3 del 4.3.2003, n.45 02240013 5 del 15.5.2003 e n.45 02240014 6 del 14.7.2003 ho informato il sig.V [REDACTED] T [REDACTED] sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione, fornendo al medesimo sig. V [REDACTED] T [REDACTED] informazioni circa il valore, il rendimento e la commerciabilità delle obbligazioni della Banca. 5) Vero che prima ed al momento della sottoscrizione i documenti prodotti sub nn.20, 21 e 22 indicati come ordini n.45 02240004 3 del 4.3.2003, n.45 02240013 5 del 15.5.2003 e n.45 02240014 6 del 14.7.2003, ho indicato al



sig.T. [REDACTED] il prezzo dei titoli dal medesimo richiesti ed gli ho indicato la natura e l'estensione del conflitto esistente e derivante dall'acquisto dei titoli per cui è causa. Testi: P. [REDACTED] M. [REDACTED] nata a [REDACTED] ed ivi residente in Via [REDACTED] n. [REDACTED], Dott. A. [REDACTED] L. [REDACTED] c/o Cassa [REDACTED] - Disporsi la verifica ex art.216 cpc delle scritture contestate ex adverso previa acquisizione diretta della firma del sig. V. [REDACTED] T. [REDACTED] ai sensi e per gli effetti di cui all'art.219 cpc e, comunque, indicando quali firme di comparazione quelle apposte dal sig. T. [REDACTED] (in quanto non contestate) sui documenti sub nn.1, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, sulla delega a margine dell'atto di citazione, sul contratto di conto corrente (doc.23) e relative condizioni generali (doc.24), e sullo specimen di firma (doc.25), nonché sulla distinta di presentazione titoli 5.3.03 e relativo assegno (doc.26)".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.La società G. [REDACTED] SRL ha convenuto dinanzi al Tribunale di Brescia la Cassa [REDACTED] Banca di Credito Cooperativo per contestare l'usurarietà degli interessi previsti dal contratto di mutuo stipulato il 6/2/2003 (il cui importo era stato accreditato sul conto corrente n.85909/2), tenuto conto degli interessi compensativi, stabiliti nella misura del tasso Euribor a sei mesi, maggiorato di 2,5 punti percentuali, degli interessi di mora, stabiliti nella misura di 3 punti percentuali oltre il tasso contrattuale, e della penale dell'1,50 % sul capitale residuo in caso di anticipata estinzione del mutuo. Ha, inoltre, dedotto che detto mutuo era garantito da ipoteca immobiliare volontaria e che la banca aveva preteso l'acquisto di proprie "Obbligazioni



"Padana" per l'importo di €. 200.000,00, costituendo detti titoli in pegno a garanzia del proprio adempimento. Aveva quindi dedotto: che alcun interesse era dovuto con riferimento al mutuo e la banca era tenuta al risarcimento dei danni; che nullo era il contratto di costituzione in pegno dei titoli acquistati; che l'ipoteca andava ridotta a somma non superiore ad 1/5 del capitale erogato; che le operazioni di investimento del 4/3/2003, 15/5/2003 e 17/7/2003 erano nulle e andavano restituite le somme investite.

Ha, poi, evidenziato i molteplici profili di nullità di dette operazioni di investimento per la violazione delle norme di cui al d.lgs. n. 58/1998 e del regolamento CONSOB n. 11522/98, così come della costituzione in pegno dei titoli.

2. Il Tribunale di Brescia ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e la compensazione integrale delle spese di lite.

3. La Corte di Appello di Brescia, pur riformando la decisione di primo grado escludendo che fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere, ha rigettato l'appello principale proposto dalla società e, integralmente, l'appello incidentale proposto dall'istituto bancario.

4. Ha proposto ricorso per cassazione la G [REDACTED] S.r.l. sulla base di sei motivi

5. La Corte di cassazione ha così deciso.

<< Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per contrasto tra la motivazione ed il dispositivo, istando in subordine per la correzione dell'errore materiale, atteso che mentre nella parte motiva la impugnazione



circa la erroneità della dichiarazione di cessazione della materia è accolta, nel dispositivo non ve ne è menzione.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt.345, 99 e 112 cod. proc. civ. in relazione alle domande conseguenti alla lamentata usurarietà degli interessi, per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto che la domanda di restituzione degli interessi usurari era nuova ed inammissibile perché proposta tardivamente in appello.

La ricorrente si duole che la Corte di appello abbia ravvisato una inammissibile *mutatio libelli* sul punto, e precisa che la società, dopo aver chiesto che venisse riconosciuta la usurarietà degli interessi, in primo grado aveva chiesto che fosse dichiarato "*non dovuto dalla G [REDACTED] SRL alcun interesse relativamente al medesimo mutuo e imputate le somme già corrisposte , anche in pendenza di giudizio, a titolo di interessi a deconto dal capitale medesimo*", mentre in secondo grado, essendo intervenuta la estinzione anticipata del mutuo nelle more del giudizio, aveva chiesto "*non dovuto alla G [REDACTED] SRL alcun interesse relativamente al medesimo mutuo, disponendosi la restituzione delle somme a tale titolo pagate dalla appellante all'istituto appellato e delle quali la impugnata sentenza ha dato atto, oltre interessi e rivalutazione dal dì degli effettuati pagamenti*" (così in ricorso fol.13/14).

1.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 100 e 132 cod. proc. civ. in relazione alla pronuncia della Corte di appello di insussistenza dell'interesse della società ad agire per ottenere l'accertamento



dell'usurarietà del mutuo ed il riconoscimento della non debenza degli interessi, stante l'avvenuta estinzione anticipata del mutuo, la vendita delle "Obbligazioni padana" e la tardività della domanda di restituzione degli interessi; si denuncia altresì l'illogicità e la contraddittorietà della sentenza laddove poi, in un passo successivo la questione viene delibata in relazione alla domanda risarcitoria.

2.1. Per priorità logico/giuridica i motivi secondo e terzo, tra loro connessi, vanno trattati anticipatamente e congiuntamente; sono fondati e vanno accolti.

2.2. Come già chiarito da questa Corte «Si ha "*mutatio libelli*" quando la parte immuti l'oggetto della pretesa ovvero quando introduca nel processo, attraverso la modificazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell'azione, un tema di indagine e di decisione completamente nuovo, fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo e tale da disorientare la difesa della controparte e da alterare il regolare svolgimento del contraddittorio.» (Cass. 1585 del 28/01/2015) ed «Esorbita dai limiti di una consentita "*emendatio libelli*" il mutamento della "*causa petendi*" che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente» (Cass. n. 32146 del 12/12/2018).



Nel caso di specie non si ravvisa alcuna trasmodazione dai limiti della domanda, né dall'accoglimento della stessa possono derivare effetti giuridici più ampi di quelli richiesti dall'attore (Cass. n. 12953 del 23/06/2015).

La questione afferente alla differente formulazione delle conclusioni assentite alla domanda di accertamento della usurarietà dei tassi e cioè la domanda di compensazione, proposta nel primo grado, e quella di restituzione, proposta in secondo grado, non muta la *causa petendi* - vertente sul riconoscimento della illiceità del tasso di interesse perché usuraio -, né il *petitum* volto alla ripetizione delle somme indebitamente versate ed illecitamente percepite dalla banca mutuataria: invero la modifica attiene solo alla modalità di adempimento dell'obbligazione conseguente al richiesto accertamento giudiziario ed incide esclusivamente sul modo di estinzione dell'obbligazione richiesto: in un primo momento la compensazione rispetto alla contrapposta obbligazione di adempimento del mutuo al quale era tenuta la società; in un secondo momento, a seguito dell'estinzione del mutuo, la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla banca. Le obbligazioni accessorie per interessi e per rivalutazione sono soggette alla disciplina di cui all'art.2033 cod. civ., ove accertato l'indebito oggettivo e non costituiscono domanda nuova in quanto conseguono ex lege all'accertamento dell'indebito cui consegua un obbligo restitutorio, ove ne ricorrano i presupposti che compete al giudice del merito accertare; sono invece escluse, e quindi esattamente non furono richieste, in caso di compensazione giacché «In tema di compensazione,



con riferimento alla rivalutazione ed agli interessi, allorquando sia stata riconosciuta in favore del convenuto - attore in riconvenzionale a titolo di indebito oggettivo per le somme trattenute senza titolo da controparte - la sussistenza di un credito dal giudice che lo abbia contestualmente posto in detrazione, e pertanto compensato, con il maggior credito vantato dalla parte attrice - nella specie per il ritardato rilascio dell'immobile al convenuto medesimo locato -, in forza del disposto dell'articolo 1242 cod. civ. il primo dei due crediti deve ritenersi estinto per compensazione sin dal momento della coesistenza degli stessi, senza che sia stato mai produttivo di interessi o di rivalutazione monetaria. Ed invero, tale effetto compensativo si era già verificato al momento della proposizione della domanda riconvenzionale, momento dal quale, giusto disposto dall'art. 2033 cod. civ., decorrono gli interessi moratori, dovendosi presumere la buona fede dell'accipiens" in difetto di specifiche prove contrarie.» (Cass. n. 10297 del 07/05/2007).

2.3. Ne consegue la fondatezza del secondo motivo, dovendosi escludere la novità della domanda: a ciò consegue anche il permanere dell'interesse ad agire della parte, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, e l'accoglimento del terzo motivo.

Si ravvisa altresì la contraddittorietà della motivazione laddove, da un lato, è escluso l'interesse ad agire della parte in riferimento alla domanda restitutoria e, dall'altro, sulla medesima questione dell'usurarietà delle condizioni regolanti il mutuo, è riconosciuta la necessità di scrutinare la



fondatezza della questione risarcitoria.

2.4. All'accoglimento dei motivi secondo e terzo consegue l'assorbimento del primo motivo, in applicazione del principio della ragione più liquida.

3.1. Con il quarto motivo si denuncia la violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ. in relazione alla domanda di danno e di nullità del pegno su titoli perché aventi causa illecita, in quanto l'ulteriore garanzia richiesta gravava di ulteriori oneri il mutuo.

3.2. Il motivo è fondato e va accolto, risultando in stretta connessione con le questioni già accolte con i motivi secondo e terzo, concernenti la usurarietà del mutuo.

4.1. Con il quinto motivo si denuncia la violazione dell'art.1352 cod. civ. in relazione alla eccepta nullità degli investimenti nei titoli "obbligazioni [REDACTED]" per inosservanza dell'obbligo di forma relativamente alle singole operazioni di investimento.

4.2. Il motivo è infondato.

4.3. Come si evince dal ricorso la questione proposta riguarda i singoli ordini di investimento e non il contratto di intermediazione finanziaria (trascritto in parte in ricorso, fol. 33), di guisa che trova applicazione il principio secondo il quale «In tema di intermediazione finanziaria, l'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, laddove impone la forma scritta, a pena di nullità, per i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento, si riferisce ai contratti quadro e non agli ordini impartiti dal cliente all'intermediario, la cui validità non è invece soggetta a requisiti formali, salvo diversa



previsione dello stesso contratto quadro. In tal caso, infatti, il principio di cui all'art. 1352 c.c., secondo cui la forma convenuta dalle parti per la futura stipulazione di un contratto si presume pattuita "ad substantiam", è estensibile, ai sensi dell'art. 1324 c.c., agli atti che seguono a quella stipulazione, come nell'ipotesi degli ordini suddetti.» (Cass. n. 19759 del 09/08/2017), come correttamente ritenuto dalla Corte di appello.

5.1. Con il sesto motivo si denuncia la violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ. in relazione alla domanda di risoluzione degli investimenti per inosservanza degli obblighi di condotta.

La ricorrente, dopo avere ricordato di avere riproposto in appello le contestazioni concernenti il mancato assolvimento degli obblighi di informazione previsti dal Regolamento CONSOB n.11522/1998 agli artt. 27 (conflitto di interessi), 28, comma 1, lett. a) (richiesta di informazioni all'investitore), 28, comma 2 (omessa consegna del prospetto informativo e delle informazioni sui titoli obbligazionari negoziati), 32, comma 5 (omessa indicazione, nella negoziazione in conto proprio effettuata dalla banca, del prezzo al quale essa era disposta a vendere i titoli), contestazioni fatte valere al fine di conseguire la risoluzione delle operazioni di investimento e la restituzione delle somme investite, si duole che la Corte di appello abbia omissa la pronuncia su dette domande e si sia espressa in maniera perplessa ed incomprensibile circa la domanda di danno.

5.2. Il motivo è fondato e va accolto.

Invero la Corte di appello, nel respingere la domanda risarcitoria,



sostanzialmente aggira, senza affrontarle, le questioni concernenti la violazione degli obblighi informativi>>.

La Corte di Cassazione ha, quindi, accolto i motivi secondo, terzo, quarto e sesto del ricorso, ha dichiarato assorbito il primo e rigettato il quinto motivo; ha cassato la sentenza impugnata e rinviato al questa Corte in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del grado.

5. La G [REDACTED] S.r.l. in liquidazione ha riassunto il giudizio.

6. Si è costituita la Cassa [REDACTED] Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop.

7. Alla udienza del 21 dicembre 2022 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte di Cassazione, nella sentenza innanzi riportata, in sintesi ha ritenuto che la domanda restitutoria proposta a seguito della estinzione anticipata del mutuo sopravvenuta nelle more del giudizio trova, comunque, fondamento sulla dedotta natura usuraria deli interessi, che essa non è nuova in quanto non determina un mutamento della *causa petendi* (riconoscimento della illiceità del tasso interesse perché usurario) e del *petitum* (ripetizione delle somme indebitamente versate), che permane l'interesse ad agire in capo alla G [REDACTED] S.r.l. in liquidazione per ottenere una pronuncia di accertamento della usurarietà del mutuo e di riconoscimento della non debenza degli interessi nonché l'esame della domanda di risarcimento del danno e di declaratoria di nullità del pegno su



titoli.

Ha, poi ritenuto che sia stato omesso l'esame delle questioni concernenti la violazione degli obblighi informativi poste a fondamento della domanda di risoluzione dei contratti di investimento.

2. Acclarato che l'anticipata estinzione del mutuo non ha determinato la carenza di interesse ad una pronuncia in relazione a tutte le domande fondate sulla pretesa usurarietà degli interessi convenuti nel contratto di occorre, quindi, prendere in esame tali domande.

3. In ordine alla domanda di accertamento della usurarietà dei predetti tassi, rileva il Collegio che le questioni poste sono state oggetto della sentenza delle Sezioni Unite sentenza n. 19597 del 18 settembre 2020 in materia di interessi moratori, pubblicata nelle more del giudizio.

3.1. Le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate sull'applicabilità della disciplina prevista dall'ordinamento con riguardo agli interessi usurari (artt. 1815 cpv c.c., 644 c.p., art. e L 108/1996, d.l. 394/2000 convertito nella l. 25/2004 e relativi decreti ministeriali) anche agli interessi moratori e se in presenza di riscontrata nullità ovvero inefficacia della clausola sugli interessi moratori siano dovuti gli interessi corrispettivi ovvero solamente il capitale.

La Suprema Corte ha esaminato le questioni con ampia ed articolata motivazione che, per gli aspetti che sono di stretta rilevanza per l'oggetto della presente causa, può essere sintetizzata nei seguenti termini:

«La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa



sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso»;

«La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto"»;

«Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista»;

«Si applica l'art. 1815, comma 2, cod. civ., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti».

La Suprema Corte ha riconosciuto, poi, che, al pari degli interessi corrispettivi per i quali è stata introdotta normativamente la qualificazione oggettiva della fattispecie usuraria mediante il tasso soglia, anche per gli



interessi moratori l'identificazione dell'interesse usurario passa dal tasso medio statisticamente rilevato, in modo altrettanto oggettivo ed unitario nei decreti ministeriali, riconoscendo quindi che le rilevazioni di Banca d'Italia sulla maggiorazione media prevista nei contratti del mercato a titolo di interesse moratorio possono fondare la fissazione di un c.d. tasso soglia limite. Ribadito che per ogni contratto deve essere preso in considerazione il d.m. vigente all'epoca della stipula, in ragione della esigenza primaria di tutela del finanziato, la Corte ha rilevato che occorre comparare il Teg del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il Tegn via via rilevato in detti decreti, con la precisazione che il margine, nella legge previsto di tolleranza a questo superiore sino alla soglia usuraria, può offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato.

Quanto, poi, alla previsione dell'art 1815 cpv c.c., la Corte ha adottato una interpretazione che <<pur sanzionando la pattuizione degli interessi usurari, faccia seguire la sanzione della non debenza di qualsiasi interesse, ma limitatamente al tipo che quella soglia abbia superato. Invero, ove l'interesse corrispettivo sia lecito e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi; ma resta l'applicazione dell'art 1224 comma 1 c.c., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti>>.

Ha, poi, ulteriormente chiarito che <<Tale conseguenza rinviene il suo



fondamento causale nella considerazione secondo cui, caduta la clausola degli interessi moratori resta un danno per il creditore insoddisfatto, donde l'applicazione della regola comune, secondo cui il danno da inadempimento di obbligazione pecuniaria viene automaticamente ristorato con la stessa misura degli interessi corrispettivi già dovuti per il tempo dell'adempimento in relazione alla concessione ad altri della disponibilità del denaro. Ciò in quanto la nullità della clausola sugli interessi moratori non porta con sé anche quella degli interessi corrispettivi: onde anche i moratori saranno dovuti in minor misura in applicazione dell'art 1224 c.c. sempre che, peraltro, quelli siano lecitamente convenuti>>.

3.2. La pronuncia che ha cassato la sentenza della Corte d'appello ha ritenuto che la estinzione anticipata del mutuo non abbia determinato la carenza di interesse all'accertamento della natura usuraria.

Se i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono stabiliti esclusivamente dalla sentenza della Cassazione, che non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, non emerge, tuttavia dagli atti di causa l'avvenuto pagamento, nella sua vigenza, degli interessi di mora; nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado la G [REDACTED] S.r.l. ha fatto riferimento al tasso soglia previsto all'epoca di stipulazione del contratto e ne ha dedotto il superamento sulla base delle previsioni contrattuali nella "eventualità della mora" che, non risulta si sia concretizzata sino alla estinzione anticipata del conto.



Inoltre, l'assunto dell'attrice in riassunzione è comunque infondato là dove viene prospettato il cumulo degli interessi moratori con quelli corrispettivi ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia e la gratuità del contratto in caso di superamento del tasso soglia con riferimento al tasso di mora.

Le Sezioni Unite hanno, infatti, escluso che l'art. 1815 cod.civ., <<pur sanzionando la pattuizione degli interessi usurari, faccia seguire la sanzione della non debenza di qualsiasi interesse>>, ed hanno precisato che tale sanzione opera <<limitatamente al tipo che quella soglia abbia superato>>; sicché "non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti>> (Cass. S.U. 19597/2020).

Laddove si produca, per effetto di tale previsione, il superamento del tasso soglia, la relativa conseguenza non sarebbe quella del venir meno del diritto della mutuante a conseguire tutti gli interessi, ma solo dell'interesse moratorio convenzionale sulla rata scaduta e non saldata, che ne verrebbe sostituito – secondo l'insegnamento delle SS.UU. - dall'interesse corrispettivo convenzionale, se legittimamente pattuito.

3.3. Inoltre, osserva il Collegio che non vi sono, comunque, elementi per ritenere che il tasso mora convenuto sia connotato da usurarietà.

Il consulente d'ufficio nominato nel giudizio di primo grado ha accertato che il tasso di mora contrattuale è pari a 8.054% (5,054 aumentato di tre punti percentuali) atteso che in contratto il tasso di mora è determinato con



riferimento all'aumento di tre punti percentuali del "tasso in vigore al momento della mora".

Rileva il Collegio che il decreto ministeriale di rilevazione dei tassi effettivi globali medi per il periodo di riferimento prevede il TEGM pari al 5,37 a cui va aggiunta *ex art. 2 L.108/1996* la maggiorazione del 50%, pervenendosi così alla misura dell'08,055 rispetto al quale il tasso di mora nella misura dell'8,054% al momento della stipulazione del contratto è comunque inferiore.

Inoltre, a partire dal D.M. 25 marzo 2003 è stato previsto che <<I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali>>.

Pertanto, ai fini del calcolo del TSU riferito agli interessi moratori, esso va ulteriormente incrementato, sulla base delle rilevazioni periodiche relative al differenziale tra tasso mora medio e tasso corrispettivo medio, nella percentuale del 2,1%, risultando quindi pari al 11,205% (5,37%+ 2,1%) x 1,50%

Il tasso mora dell'8.054% è quindi ampiamente al di sotto del tasso soglia mora.



3.3.1. L'attrice in riassunzione fonda l'assunto del superamento del tasso soglia riguardo al tasso "congiunto" di interesse corrispettivo e di mora in quanto quest'ultimo si applica sull'intera rata di canone scaduta comprensiva della quota relativa al capitale e di quella relativa agli interessi corrispettivi.

Anche sulla base di tale prospettazione la tesi del superamento del tasso soglia è infondata.

Rileva il Collegio che l'art. 3 della delibera CICR così prevede: *"Quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento, l'importo complessivamente dovuto può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica"*.

Nel caso in esame l'art. 1 del contratto di mutuo prevede che l'interesse di mora si applichi *"su tutte le somme non pagate alle rispettive scadenze a decorrere dal giorno della scadenza fino a quello dell'effettivo pagamento"*.

Tale clausola non rende fondata la prospettazione di un asserito "anatocismo" rilevante ai fini dell'accertamento dell'usura in quanto non determina alcuna sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora; non vi è contestualità, rispetto al capitale, nella loro applicazione e differente è la base di calcolo dei tassi: gli interessi corrispettivi sono calcolati sul solo capitale a scadere mentre nel caso in cui una rata sia scaduta matureranno gli interessi di mora calcolati su di essa.



La sommatoria dei tassi riguarda due distinte entità di cui una calcolata sul capitale residuo (tasso corrispettivo) avente la funzione di remunerare il finanziamento e l'altra (tasso di mora) quantificata sulla intera rata ed avente la funzione di sanzionare l'inadempimento.

La Suprema Corte ha reiteratamente chiarito che la L. n. 108/1996 non ammette che una comparazione possa attuarsi tra il tasso soglia e la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, giacché gli uni e gli altri costituiscono unità eterogenee, tra loro alternative (riferite l'una al fisiologico andamento del rapporto e l'altra alla sua patologia) ed è del tutto evidente, sul piano logico e matematico, che il debitore non debba corrispondere il cumulo di tali interessi.

Ed ha così sottolineato: « Né può obiettarsi che, una volta scaduta la rata, la base di calcolo su cui applicare il tasso sarà la rata inadempita, tanto nella quota idealmente riferita al capitale quanto in quella determinata nella misura del saggio degli interessi corrispettivi, con il risultato che, per una parte, gli interessi (di mora) si produrranno su interessi (corrispettivi) scaduti. L'obiezione non convince proprio in quanto l'inadempimento non cancella la funzione di corrispettivo che è assolto da una parte della somma oggetto della rata non pagata. In sostanza, è lo stesso istituto dell'anatocismo che impone di considerare come (idealmente) autonomi gli interessi, moratori da un lato, corrispettivi, dall'altro, anche in caso di inadempimento. Invero ove l'interesse corrispettivo sia lecito e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della



predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi; ma resta l'applicazione dell'art. 1224 comma 1 c.c., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti>>. (Cass 20 maggio 2020 n. 9237).

3.3.2 Quanto alle spese relative all'assicurazione del bene, il consulente d'ufficio nominato nel corso del giudizio ha escluso la loro rilevanza ai fini del calcolo del TEG evidenziandone la mancata previsione nelle Istruzioni della Banca d'Italia relative al periodo di stipulazione del contratto di mutuo e la non inerenza al rimborso del credito.

Al riguardo alcuna contestazione è stata sollevata dalla difesa dell'attrice in riassunzione che, peraltro, anche nei precedenti gradi del giudizio non ha addotto elementi da cui ricavare in concreto la correlazione tra la erogazione del credito e la spesa assicurativa (cfr. Cass. 8806/2017).

3.3.3. Né a diverse conclusioni in termini di usurarietà del tasso si perviene avendo riguardo alla pattuizione di una penale per l'estinzione anticipata pari all'1,5% calcolato sul capitale rimborsato in anticipo che, secondo l'assunto dell'attrice in riassunzione, andrebbe sommata al tasso di mora, concorrendo nell'asserito superamento del tasso soglia.

Infatti, le Istruzioni della Banca di Italia precisano che *“Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica”* e come tali non sono incluse ai fini del calcolo del TEG.



Pertanto, in ragione del fatto che la commissione di estinzione anticipata ha natura differente dalle altre voci che attengono alla erogazione del credito a cui fa invece riferimento l'art 1 L. n. 108/96 non può ritenersi corretta la richiesta di computarla ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia.

Tale orientamento, già fatto proprio da questa Corte trova ora conforto nella recente sentenza della Corte di Cassazione n. 7352/22: << In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi>> (in senso conforme anche Cass. 23866/2022).

3.4. In conclusione, le domande con cui si chiede che vengano accertati la usurarietà degli interessi relativi al mutuo, la non debenza di alcun interesse in ordine ad esso e la condanna dell'istituto bancario alla restituzione delle somme corrisposte a tale titolo vanno rigettate.

4. Vanno altresì rigettate la domanda con cui si chiede che venga accertata la usurarietà del "vantaggio" che sarebbe stato conseguito dall'istituto bancario per avere "preteso" che una parte della somma mutuata pari ad € 203.870,00 venisse utilizzata per l'acquisto delle "obbligazioni padania", costituite in pegno a ulteriore garanzia della restituzione del mutuo, nonché



la domanda di declaratoria della nullità per causa illecita dell'atto di costituzione dei predetti titoli in pegno.

4.1. Va rilevato che nell'atto di costituzione del pegno si fa espresso riferimento al mutuo ma la somma mutuata è stata accreditata sul conto corrente della società che ne ha conseguito la piena disponibilità; l'estratto conto del 28 febbraio 2003 evidenzia l'accredito della somma di € 796.800,00 in data 25 febbraio 2003 e la contestuale disposizione di € 730.000,00 eseguita a favore di altro conto corrente della stessa società (cfr. anche contabile di bonifico) utilizzata, pacificamente, per la estinzione di passività in essere presso la Cassa di Risparmio di [REDACTED]

L'importo residuo della somma mutuata, effettuata tale disposizione, è, dunque di € 36.000,00 e l'acquisto delle obbligazioni è avvenuto nel periodo successivo, tra marzo e luglio 2003; sicché anche l'assunto dell'attrice in riassunzione per cui una parte della somma mutuata pari ad € 203.870,00 sia stata utilizzata per l'acquisto delle obbligazioni su cui poi è stato costituito il pegno è smentito dalla documentazione in atti.

4.2. Infondata è, conseguentemente, la doglianza per cui essa è stata gravata del pagamento degli interessi dovuti in relazione all'intero importo della somma mutuata, formulata sempre sul presupposto (come esposto smentito dalla documentazione in atti) dell'utilizzo della somma di € 203.870,00 per l'acquisto delle obbligazioni.

4.3. Le considerazioni che precedono valgono a far ritenere infondata la doglianza anche in ordine alla pretesa illiceità della causa dell'atto di



costituzione in pegno ed alla sproporzione dei vantaggi che sarebbero stati conseguiti dall'istituto bancario; come innanzi evidenziato il finanziamento non è stato vincolato all'acquisizione delle obbligazioni emesse dall'istituto bancario ma è stato erogato in epoca antecedente al loro acquisto; la intera somma mutuata è entrata nella disponibilità della mutuataria che l'ha utilizzata in massima parte per estinguere altre passività verso altro istituto bancario; la richiesta della ulteriore garanzia costituita dal pegno sulle obbligazioni non determina in capo all'istituto bancario vantaggi sproporzionati e non causalmente giustificati dalla erogazione del mutuo.

5. Le predette statuizioni determinano il rigetto anche delle domande ad esse connesse di restituzione dei titoli costituiti in pegno o del loro controvalore e delle rendite da essi prodotte nonché la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

6. Vanno ora esaminate le contestazioni concernenti il mancato assolvimento degli obblighi di informazione previsti dal Regolamento CONSOB n.11522/1998 agli artt. 27 (conflitto di interessi), 28, comma 1, lett. a) (richiesta di informazioni all'investitore), 28, comma 2 (omessa consegna del prospetto informativo e delle informazioni sui titoli obbligazionari negoziati), 32, comma 5 (omessa indicazione, nella negoziazione in conto proprio effettuata dalla banca, del prezzo al quale essa era disposta a vendere i titoli), che l'attrice in riassunzione ha fatto valere al fine di conseguire la risoluzione (abbandonata la prospettazione di nullità) delle operazioni di acquisto di "*Obbligazioni* [REDACTED]" effettuate in



data 04 marzo, 15 maggio e 14 luglio 2003, con investimento e la restituzione delle somme investite.

6.1. Rileva il Collegio che la sussistenza già della sola violazione dell'art. 28 comma primo lettera a) e comma secondo Reg. Consob n. 11522/1998 appare dirimente.

6.2. L'attrice in riassunzione ha lamentato e lamenta che: nella prima facciata del *“contratto per la negoziazione, la sottoscrizione, il collocamento, la ricezione, la trasmissione, la mediazione di ordini concernenti strumenti finanziari e l'apertura di deposito titoli”* non siano state barrate le caselle relative al rilascio o meno da parte del cliente delle informazioni riguardo la *“esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la ... situazione finanziaria, ... obiettivi di investimento e... propensione al rischio...”*; l'intermediario non ha fornito le informazioni su *“natura, i rischi e le implicazioni”* dell'investimento; ha omesso di consegnare il prospetto informativo dell'emissione obbligazionaria; ha omesso di informare che si trattava di titoli non quotati sui mercati regolamentari, privi di rating, di scarsa commerciabilità e riguardo la circostanza che in caso disinvestimento prima della scadenza del titolo il prezzo poteva essere fatto solo dalla emittente.

6.3. Rileva il Collegio che l'art. 21, d.lgs. n. 58/1998, con disposizione di contenuto generale, prevede che nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei



clienti e per l'integrità dei mercati (lett. a) e acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati (lett. b).

Costituiscono attuazione di tale previsione le disposizioni contenute nel Reg. Consob n. 11522/1998, applicabile *ratione temporis*, che pone a carico dell'intermediario, obblighi informativi preordinati a garantire all'investitore una scelta realmente consapevole (cfr. Cass. 33596/2021, 16126/2020).

Esso, in particolare, prevede che al momento della conclusione del contratto quadro, l'intermediario autorizzato chieda all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio (art. 28, primo comma, lett. a) e consegna all'investitore il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari (art. 28, primo comma, lett. b).

Tale obbligo di informazione passiva è correlato all'acquisizione degli elementi necessari per valutare il profilo di rischio dell'investitore, alla individuazione degli strumenti finanziari appropriati e, in conclusione, alla valutazione di adeguatezza delle singole operazioni che l'investitore intende porre in essere, tant'è che l'art. 29, secondo comma, stabilisce che tale valutazione di adeguatezza è condotta dall'intermediario tenendo conto «delle informazioni di cui all'articolo 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati».



Vista la funzione di tale obbligo, il suo adempimento deve necessariamente precedere l'esecuzione delle singole disposizioni dell'investitore (cfr. da ultimo Cass. 32631/2022 e 22513/2021), al fine di rendere effettivo il suo diritto ad una consapevole scelta di investimento; tant'è che anche l'eventuale rifiuto dell'investitore di fornire le notizie richieste deve risultare dal singolo contratto di investimento ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta.

6.4. Nel caso di specie l'acquisizione di informazioni è mancata posto che non risultano barrate nel contratto di negoziazione le caselle che, alternativamente, danno atto delle informazioni rese dall'investitore ovvero del suo rifiuto a renderle.

La prova orale al riguardo articolata dalla convenuta in riassunzione sin dal giudizio di primo grado e qui riproposta (cap. 3 "*Vero che prima ed al momento della sottoscrizione i documenti prodotti sub nn.20, 21 e 22 indicati come ordini n.45 02240004 3 del 4.3.2003, n.45 02240013 5 del 15.5.2003 e n.45 02240014 6 del 14.7.2003 ho acquisito dal sig. V [redacted] T [redacted] notizie sulla situazione finanziaria, sugli obbiettivi di investimento, sulla propensione al rischio dell' investitore*") appare generica, e quindi inammissibile, in relazione al momento in cui essa sarebbe stata prestata ma soprattutto al contenuto della informazione passiva acquisita.

6.5. Vi è poi anche un obbligo di informazione attiva (art. 28, secondo comma): è previsto che prima dell'esecuzione della specifica operazione l'intermediario debba fornire all'investitore informazioni adeguate sulla



natura, sui rischi e sulle implicazioni dell'operazione, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento. Tale obbligo è volto ad offrire all'investitore gli elementi di informazione in ordine alle caratteristiche oggettive dello strumento finanziario individuato, al fine di permettere una consapevole valutazione in ordine all'opportunità di disporre una determinata operazione e viene attuato non solo mediante l'informazione generica contenuta nel documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, ma anche mediante l'indicazione della natura, dei rischi e delle implicazioni della specifica operazione.

Nel caso di specie gli ordini (il primo prodotto in copia e gli altri due in originale: cfr. fascicolo di primo grado della convenuta in riassunzione) recano la indicazione che si tratta di "*operazione eseguita in contropartita diretta fuori dai mercati regolamentari*".

A prescindere dal disconoscimento della sottoscrizione del legale rappresentante della G [REDACTED] S.r.l. sugli ordini del 15 maggio e 14 luglio 2003, cui ha fatto seguito da parte dell'istituto bancario la istanza di verifica proposta sin dalla comparsa di risposta e qui ribadita, tale dicitura è apposta su un modulo "*standard*" senza alcuno specifico riferimento da cui desumere l'effettiva presa d'atto dei rischi e delle particolari caratteristiche della specifica operazione, non potendo a ciò sopperire il contenuto del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari la cui consegna si colloca nella fase antecedente alla



stipulazione del contratto quadro, discutendosi, qui, per converso, degli obblighi di informazione attiva attinenti la natura, i rischi e le implicazioni del singolo negozio del cui adempimento, come esposto, non vi è prova.

Inoltre, la dichiarazione della cliente di *“avere ricevuto copia del regolamento e della scheda tecnica relativi a questo prestito obbligazionario”*, non costituisce dichiarazione confessoria rispetto alla completezza della informazione ricevuta; alcuna *“scheda tecnica”* è stata prodotta in causa per poterne vagliare il contenuto ai fini di una esaustiva informazione.

Generico, e quindi inammissibile, è il capitolo di prova circa le informazioni riguardo alle caratteristiche del titolo e il grado di rischiosità oggetto di specifica rappresentazione al cliente (cap. 4: *“Vero che prima ed al momento della sottoscrizione i documenti prodotti sub nn.20, 21 e 22 indicati come ordini n.45 02240004 3 del 4.3.2003, n.45 02240013 5 del 15.5.2003 e n.45 02240014 6 del 14.7.2003 ho informato il sig. V. T. sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione, fornendo al medesimo sig. V. T. informazioni circa il valore, il rendimento e la commerciabilità delle obbligazioni della Banca”*).

Va, infine, precisato che l'obbligo informativo sussiste anche se l'intermediario non sia tenuto per contratto a prestare, in favore del cliente, un servizio di consulenza: infatti, ove l'investitore conferisca il solo incarico di eseguire degli ordini, ma non anche quello di consulenza in relazione alla



scelta dei prodotti finanziari da acquistare l'intermediario è comunque tenuto a fornire al primo adeguate informazioni sulle operazioni in sé, oltre che in ordine alla loro adeguatezza rispetto al suo profilo di rischio (cfr. Cass. 18702/2016 proprio in fattispecie in cui veniva in rilievo il reg. Consob n. 11522/1998).

Le considerazioni che precedono rendono, quindi, superfluo dare seguito alla istanza di verifica circa la sottoscrizione del legale rappresentante della investitrice.

6.6. Quanto al nesso di causa, va ricordato che secondo il costante orientamento della Corte di cassazione, la condotta dell'intermediario che trascura di assolvere i doveri impostogli dalla legge, si manifesta, in sé stessa, come fattore di disorientamento del risparmiatore, sicché il riscontro della mancata prestazione dell'informazione, che risulta dovuta dall'intermediario, ingenera una presunzione di riconducibilità ad essa dell'operazione, salva comunque restando la possibilità dell'intermediario di provare eventuali circostanze atte a interrompere tale nesso eziologico dimostrando che il pregiudizio si sarebbe comunque concretizzato quand'anche l'investitore avesse ricevuto le informazioni omesse.

Nel caso di specie tali circostanze non sono state allegate e provate.

7. Posto che l'inadempimento dell'obbligo informativo nei termini descritti costituisce di per sé inadempimento grave tale da condurre all'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto, rimane assorbita la questione relativa all'accertamento delle ulteriori violazioni lamentate con riferimento



agli artt. 27 e 32 del Reg. Consob.

Pertanto, va dichiarata la risoluzione dei contratti di investimento in “obbligazioni [REDACTED]”.

7.1. Alla risoluzione dei contratti per inadempimento dell’istituto bancario, consegue il diritto dell’investitore alla restituzione di quanto pagato (cfr. Cass. 8394/2016).

Il prezzo corrisposto per l’acquisto dei titoli è di € 203.870,00; nel caso di specie l’attrice in riassunzione richiede la restituzione della intera somma corrisposta e deduce che l’effetto retroattivo della risoluzione rende “irrelevante” la costituzione in pegno dei titoli - e ne determina la nullità - pegno ad escussione del quale le somme sono state “incamerate dalla banca impiegate e ... portate a deconto del mutuo”.

Tale assunto non può essere condiviso.

Il pegno è stato costituito sull’importo di € 200.000,00 ma è pacifico tra le parti che i titoli sono stati svincolati dal pegno per un valore di € 20.000,00 il 22 gennaio 2004.

La vendita dei “titoli costituiti in pegno pari ad € 180.500,010” e l’utilizzo di quanto ricavato “per la decurtazione in linea capitale del residuo debito del mutuo n. 61925” sono stati chiesti ed autorizzati dalla stessa società il 15 febbraio 2006 e il 22 febbraio 2006.

L’importo ricavato dalla vendita dei titoli pari ad € 180.858,34 è stato imputato, come richiesto dalla mutuataria, al debito relativo al mutuo (cfr.



missiva del 10 marzo 2006 fascicolo di primo grado della convenuta in riassunzione).

La G [REDACTED] S.r.l. ha, quindi, già fatto proprio il relativo importo ancorché autorizzando l'istituto bancario ad utilizzarlo per il pagamento parziale del proprio debito rinveniente dal mutuo estinto anticipatamente (il cui residuo importo, di ben maggiore entità, è stato, poi, in altro modo adempiuto).

Debito che, come già esposto, atteso il rigetto di tutte le domande formulate in ordine alla natura usuraria degli interessi relativi al mutuo, è da ritenersi esistente nella misura pretesa dall'istituto bancario e integralmente adempiuta anche attraverso la somma ricavata dalla vendita dei titoli in questione.

E', quindi, evidente che l'effetto retroattivo della risoluzione non può porre nel nulla, come pretenderebbe l'attrice in riassunzione, l'effetto estintivo del debito che si è realizzato proprio attraverso la vendita dei titoli in questione nel 2006, che è stata specificatamente autorizzata senza la formulazione di riserva alcuna.

Non è, peraltro, in discussione un eventuale scarto tra il valore di tali titoli al momento dell'acquisto e il valore a cui sono stati venduti (la vendita è avvenuta ricavando da essa € 180.858,34).

Sicché, in conseguenza della risoluzione deve riconoscersi in favore dell'attrice in riassunzione solo la differenza tra il prezzo di € 203.870,00 corrisposto per l'acquisto dei titoli e la somma di € 180.000,00, pari ad € 23.870,00, non potendo decurtarsi la differenza di € 858,34 ricavata da tale



vendita, in assenza di domanda restitutoria formulata dall'istituto bancario.

Trattandosi di effetto restitutorio conseguente alla risoluzione del contratto, sulla somma dovuta di € 23.870,00 non compete la rivalutazione monetaria, posto che l'obbligo restitutorio relativo all'originaria prestazione pecuniaria, anche in favore della parte non inadempiente, ha natura di debito di valuta, come tale non soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ.; l'attrice in riassunzione si è limitata genericamente a dedurre l'esistenza di un *“maggior onere derivato in conseguenza di tale investimento in relazione al mutuo per il quale sono stati pagati interessi su somma ben superiore a quella resa disponibile”* (profilo di cui si è già rilevata la infondatezza) e la *“immobilizzazione di una così rilevante somma a fronte del modestissimo rendimento dei titoli”*, richiedendo comunque *“a titolo risarcitorio”* solo *“gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì dell'investimento”* ed in sostanza correlando il maggior danno alla rivalutazione monetaria, non dovuta per la tipologia del credito.

Quanto alla decorrenza degli interessi la Suprema Corte ha ritenuto che <<In tema di intermediazione finanziaria, allorché sia stata pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento della banca, non può reputarsi *“in re ipsa”* la prova della mala fede, traendo tale convincimento dalla mera imputabilità ad essa dell'inadempimento che abbia determinato la risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 2033 cod.civ. la buona fede si presume e non sono stati



provati elementi che valgono a connotare come in mala fede il comportamento dell'intermediario, non essendo al riguardo sufficiente la pur grave violazione degli obblighi sanciti dal T.U.F.

Pertanto, sono dovuti gli interessi legali sulla somma di € 203.870,00 dall'atto di costituzione in mora (Cass. S.U. 15895/2019) sino al 10 marzo 2006 (data della vendita dei titoli) e sulla residua somma di € 23.870,00 dall'11 marzo 2006 sino al soddisfo.

8. Le spese relative a tutti gradi del giudizio vanno regolate in base all'esito complessivo del giudizio che vede soccombente l'attrice in riassunzione sulla domanda relativa alla natura usuraria degli interessi relativi al mutuo bancario e sulle domande correlate, e vittoriosa sulla domanda di risoluzione dei contratti di investimento e di restituzione del prezzo di acquisto dei titoli (ancorché per la minore somma innanzi indicata).

Tenendo conto del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite per cui è configurabile la reciproca soccombenza in presenza di una pluralità di domande formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi (Cass. S.U. 32061/2022), sussistono i presupposti per una parziale compensazione delle spese di tutti i gradi del giudizio nella misura della metà. La convenuta in riassunzione va, quindi, condannata al pagamento in favore dell'attrice in riassunzione della restante metà di dette spese che si liquidano per l'intero come in dispositivo avendo riguardo ai criteri ed ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd.



(scaglione: da € 52.001 ad € 260.000 determinato con riferimento al valore dei contratti oggetto della accolta domanda di risoluzione) (cfr. Cass. 19989/2021, 31884/2018 per cui <<il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza>>).

Le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado in relazione all'accertamento dell'usura vanno, invece poste definitivamente a carico dell'attrice in riassunzione che, sul punto, è risultata integralmente soccombente.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. dichiara la risoluzione del contratto di investimento in “*obbligazioni* [REDACTED]” stipulati in data 4 marzo, 15 maggio e 17 luglio 2003 e, per l'effetto, condanna la Cassa [REDACTED] Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop. al pagamento in favore della G [REDACTED] s.r.l. in liquidazione, per la causale di cui in motivazione della somma di € 23.870,00, con interessi legali da calcolarsi sulla somma di € 203.870,00 dal 15 maggio 2005 sino al 10 marzo 2006 e sulla residua somma di € 23.870,00 dall'11 marzo 2006 sino al soddisfo;



2. rigetta nel resto le domande proposte dalla G [REDACTED] S.r.l. in liquidazione;

3. compensa per metà le spese di lite; condanna la Cassa [REDACTED] Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop. a rifondere a G [REDACTED] S.r.l. in liquidazione la restante metà delle spese stesse, che liquida per l'intero per il primo grado, per compensi professionali in € 2.552,00 per la "fase di studio", € 1.628,00 per la "fase introduttiva", € 5.670,00 per la fase istruttoria ed euro 4.253,00 per la "fase decisionale", per il secondo grado per compenso professionale in € € 2.977,00 per la "fase di studio", € 1.911,00 per la "fase introduttiva" ed € 5.103,00 per la "fase decisionale", per il giudizio dinanzi alla Corte di cassazione per compenso professionale in € 3.402,00 per la fase di studio € 2.478,00 per la fase introduttiva ed € 1.775,00 per la fase decisionale, per il presente giudizio di rinvio per compenso professionale in € € 2.977,00 per la "fase di studio", € 1.911,00 per la "fase introduttiva" ed € 5.103,00 per la "fase decisionale", importi tutti da considerarsi oltre IVA CPA e rimborso forfetario come per legge, oltre contributo unificato ove corrisposto;

3) pone definitivamente e per intero a carico della G [REDACTED] S.r.l. in liquidazione le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio di primo grado.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio dell'08 marzo 2023.

Il Consigliere est.

dott. [REDACTED]

Il Presidente

dott. [REDACTED]

